

Commercialisti - Revisori Legali



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
CONTALDO Sarah
OLIVIERI Maria
ROBERTO Maria

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Corso Federico II, 58 - 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

Emergenza Coronavirus (Covid-19)

Gentile cliente,

In data 9 marzo 2020 Il Governo ha emanato un nuovo decreto il [DPCM 9 marzo 2020](#) per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus sull'intero territorio nazionale, **con effetto dal 10 marzo al 3 aprile 2020**. Dalla data di efficacia di tale decreto pertanto cessano di produrre effetto gli artt. 2 e 3 [DPCM 8 marzo 2020](#).

Si riassumono in **tabella** le misure che devono essere adottate per contenere i contagi.

Misure da adottare

- **divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico**
- **sospensione di:**
 - **eventi e competizioni sportive**, in luoghi pubblici o privati. Gli **impianti sportivi** sono utilizzabili, a porte chiuse, solo per le sedute di allenamento degli atleti, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Le **società sportive**, a mezzo del proprio personale medico, devono effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del coronavirus tra il personale sportivo. **Le attività motorie all'aperto sono ammesse rispettando la distanza interpersonale di un metro**
 - **attività di impianti sciistici**
 - **attività di musei**
 - **congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali** in cui è coinvolto **personale sanitario**
 - **manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali**, svolti in luogo pubblico o privato che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
 - **servizi educativi per l'infanzia**, attività didattiche per le **scuole** e le attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le **Università** e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (*salve le attività formative a distanza*)
 - **viaggi d'istruzione**, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
 - **attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi**
- **chiusura** nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita, e gli esercizi commerciali all'interno dei **centri commerciali** e dei **mercati**. Nei giorni feriali vi è l'obbligo del **rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale **di almeno un metro** (*con sanzione pari alla sospensione dell'attività in caso di violazione*). La

chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari sempre con il rispetto della distanza di cui sopra

- **consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00**, con obbligo del **rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale **di almeno un metro** (con sanzione pari alla sospensione dell'attività in caso di violazione)
- **consentite le altre attività commerciali senza limitazione di orari, garantendo l'accesso con modalità contingentate e con obbligo del rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale **di almeno un metro** (con sanzione pari alla sospensione dell'attività in caso di violazione)
- **consentita** l'apertura dei **luoghi di culto** è condizionata alla possibilità di garantire **rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale **di almeno un metro**
- **raccomandazione** ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando la possibilità di ricorso al "lavoro agile" (smart working)
- **applicazione** del **"lavoro agile"** per la durata dello stato di emergenza a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti
- **raccomandazione** alle **persone anziane o affette da patologie** croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità
- **esposizione** delle informazioni sulle **misure di prevenzione** igienico sanitarie nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole, nelle università, negli uffici delle PA
- **diffusione** delle **informazioni** sulle misure di prevenzione igienico sanitarie da parte di sindaci e associazioni di categoria anche presso gli **esercizi commerciali**;
- **messa a disposizione** di addetti, utenti e visitatori di soluzioni **disinfettanti** per l'igiene delle **mani** nelle PA e in particolare nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario e in tutti i locali aperti al pubblico
- **adozione**, nello svolgimento delle **procedure concorsuali** pubbliche e private, delle misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e garantire la distanza di almeno un metro tra di loro

Il DPCM 4 marzo 2020 ha stabilito inoltre le seguenti misure di prevenzione:

Chiunque, dal 19 febbraio 2020, ha fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, transitato e sostato nei comuni della zona rossa, **deve comunicarlo** al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e **al proprio medico o pediatra**. L'operatore di sanità pubblica (o i servizi di sanità pubblica) sulla base della suddetta comunicazione, deve:

a) contattare telefonicamente e assumere informazioni sulle zone di soggiorno e sul percorso di viaggio effettuato nei 14 giorni precedenti;

b) se accerta la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informare l'interessato sulle misure da adottare il medico o pediatra;

c) informare la persona sulla necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).


Per massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria, è indispensabile:

- mantenere lo stato di isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione;
- il divieto di contatti sociali;
- il divieto di spostamenti e viaggi;
- l'obbligo di rimanere raggiungibili per l'attività di sorveglianza quotidiana.

In caso di **comparsa di sintomi**, la persona in sorveglianza deve:

- avvertire il medico o pediatra;
- indossare la mascherina fornita e allontanarsi dagli altri conviventi;

Lo studio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Linares', is positioned to the right of the text 'Lo studio'.